

« Infatti l'ufficio definitivo della sezione di Ghilarza riuscì invero composto del presidente e di soli tre scrutatori invece di quattro; ma argomentando dall'articolo 71 della legge elettorale, codesto numero pare possa essere sufficiente per la validità dell'atto. Notando poi, a schiarimento di fatto, che, nel caso concreto, non fu possibile indurre alcun altro dei designati dalla votazione ad accettare siffatto incarico, e, cosa singolare, neppure l'oppositore stesso, che primo si allontanava, appunto per tal motivo, dalla sala di votazione;

« Ritenuto che il difetto della firma del segretario, a riscontro del nome di ciascun votante sopra la lista elettorale non fu mai ritenuto, per se solo, irregolarità influente, quando vi sta la firma di uno degli scrutatori; circostanza questa non contestata dall'opponente;

« Che ai termini dell'articolo 72 l'ufficio elettorale solo allora deve unire ai processi verbali altri documenti quando sorgono innanzi l'ufficio stesso reclami, e si vi note o carte a tali reclami relative;

« Non vale quindi il dire, come il presidente della sezione di Ghilarza, innanzi l'ufficio della sezione principale, solo nel momento della ricognizione dei voti dello intero collegio, che non vi erano unite ai processi verbali delle sezioni secondarie di Bosa, Cuglieri, Sedilo e Tresnuraghes le relative liste degli elettori votanti;

« Ritenuto che in fatto non sussiste la denunciata mancanza del processo verbale dell'ufficio provvisorio di Sedilo, trovandosi il relativo incartamento completo;

« Che, se non si vede in calce del verbale dell'ufficio provvisorio di Tresnuraghes la firma del segretario, il risultato delle operazioni, unicamente preparatorie, di quell'ufficio è confermato dal successivo verbale, in ogni parte regolare, dell'ufficio definitivo del quale fece parte, in qualità di segretario, quello stesso che era stato scelto per identico incarico dall'ufficio provvisorio;

« Ritenuto che grave per verità è l'appunto desunto dal non essersi nel verbale della sezione di Tresnuraghes registrati i nomi dei settanta analfabeti ammessi a fare scrivere la scheda: ma diffalcata dalla partita Cugia i voti cinquantuno ad esso toccati nella sezione stessa sta sempre il ballottaggio come fu proclamato;

« Ritenuto, a riguardo delle operazioni di ballottaggio, che nessuna disposizione di legge ordina la pubblicazione nei singoli comuni del collegio, nè nella sala di votazione o nel corrispondente atrio del nome dei candidati regolarmente proclamati in ballottaggio;

« Ritenuto infine, sulle altre opposizioni, che, anche in questa votazione di ballottaggio, tolti dal computo dei voti favorevoli al cavaliere Cugia tutti quelli che sono passibili d'appunto, una maggioranza assai rilevante sta pur sempre a di lui favore rimpetto al suo competitore;

« Per questi motivi,

« La Giunta per le elezioni

« Conchiude perchè piaccia alla Camera convalidare la elezione del deputato del collegio di Macomer nella persona del cavaliere Francesco Cugia già colonnello d'artiglieria.

« Così deliberato ad unanimità di voti il 24 aprile 1872. »

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in contrario, si intenderanno approvate le conclusioni della Giunta della Commissione delle elezioni che sono per l'approvazione delle operazioni elettorali del collegio di Macomer che elesse a deputato il cavaliere Alessandro Cugia.

(Sono approvate.)

Si dà lettura di un altro verbale della Giunta per le elezioni relativa alle operazioni elettorali del collegio di Pontremoli.

SICCARDI, segretario. (Legge)

« La Giunta per le elezioni:

« Udita la relazione del deputato Puccioni sulla inchiesta giudiziaria del collegio di Pontremoli;

« Ritenuto che la inchiesta stessa non apparisce completa e non fornisce quindi elementi bastevoli per un sicuro giudizio intorno ai fatti sui quali essa si aggira;

« Ritenuto che è necessario appurare meglio ciò che attiene al deposito degli elettori Bianchi Celestino, Ordoini Cosimo, Scoroncini Pietro e Pasquali Pietro, richiamando i medesimi a dare più ampie dilucidazioni, e sottoponendoli a confronto cogli altri testimoni già esaminati, coi quali si troverebbero in contraddizione;

« Ritenuto che è del pari necessario che l'autorità giudiziaria con opportune e diligenti investigazioni ponga la Camera in caso di conoscere qual fede meritino i testimoni che depongono sui fatti sopra accennati, e quale credito debba attribuirsi a coloro cui costesti fatti si riferiscono;

« Ritenuto che debbasi anco interrogare Antonio Razzoli, il dottore Luigi Rapallini, il dottore Bassignani, il parroco Bertoni e Francesco Briganti, procedendo, ove occorra, agli opportuni confronti e alle investigazioni necessarie per stabilire la fede che i depositi di costoro e contro costoro possono meritare;

« Per questi motivi;

« Conchiude all'unanimità di voti

« Perchè la Camera sospenda nuovamente ogni deliberazione di merito, e rinvia le carte dell'inchiesta all'autorità giudiziaria perchè alla inchiesta stessa dia complemento.

« Così deliberato il 24 aprile 1872. »

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, s'intenderanno approvate le conclusioni della Giunta su questa elezione.

(Sono approvate.)